

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 luglio 2005, n. 83.

Concorso pubblico per esami a n. 10 posti di funzionario consiliare in prova nel ruolo del personale del quarto livello direttivo del Consiglio regionale della Sardegna - Riapertura termini.

Visto il Regolamento del Personale del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione n. 118, adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 febbraio 2001, ed in particolare i suoi articoli 1 e 7;

Visto il proprio decreto n. 316 del 26 febbraio 2003, con il quale veniva indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di Funzionario Consiliare in prova nel ruolo del personale del IV livello direttivo;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto al cui comma 3 viene prevista la prova preselettiva consistente in 10 quesiti a risposta sintetica;

Visto l'art. 4 del citato Decreto nella parte in cui stabilisce i termini di tempo entro i quali devono essere inviate le domande di partecipazione alle procedure concorsuali;

Ritenuto, per esigenze di maggior trasparenza, certezza ed obiettività dei criteri di selezione, di poter individuare nei quesiti a risposta multipla, previsti per le prove selettive dei concorsi della Camera dei Deputati - che costituisce il modello organizzativo di riferimento dell'Amministrazione consiliare - opportunamente adattati alle peculiarità organizzative ed istituzionali del Consiglio Regionale della Sardegna, il tipo di quesiti in cui far consistere la prova preselettiva;

Considerata altresì l'opportunità di riaprire i termini per l'invio delle domande di ammissione alle procedure concorsuali, al fine di favorire una più ampia partecipazione al suddetto concorso e perché sia così consentita un'adeguata selezione in relazione ai requisiti richiesti;

Ritenuto opportuno concedere un più ampio lasso di tempo per la conoscenza del presente decreto che eviti la scadenza nella pausa feriale e di individuare quindi nel giorno 1° settembre 2005, il termine entro il quale devono essere spedite le domande di ammissione alle procedure concorsuali citate;

Ritenuto di dover mantenere la validità delle domande di partecipazione già inviate entro i termini stabiliti dal citato decreto 316/2003, consentendone l'eventuale integrazione - in particolare per ciò che concerne il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza e precedenza - entro i nuovi termini temporali disposti dal presente Decreto;

Constatato che le Organizzazioni sindacali del personale, in sede di Comitato per gli affari del personale convocato con funzioni di Commissione paritetica in data 27 luglio 2005, hanno ritenuto di non poter esprimere alcun parere in merito;

Sentito il Segretario Generale

decreta

Art. 1

1. L'art. 6 del proprio Decreto n. 316 del 26 febbraio 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova preselettiva, tre prove scritte e una prova orale.
2. La prova preselettiva consiste in 100 quesiti, a risposta multipla, concernenti le materie: a) diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale e all'ordinamento dell'Unione Europea; b) diritto e procedura parlamentare con particolare riferimento alle Assemblee Legislative regionali; c) diritto amministrativo; d) diritto civile e commerciale.
3. I quesiti oggetto della prova preselettiva saranno estratti da una raccolta di quiz di cui l'Amministrazione renderà note le modalità di reperimento almeno 45 giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Immediatamente prima dell'inizio della prova preselettiva, ovvero di ciascun turno di prova, la Commissione sorteggia, da almeno dieci, tre serie di quesiti, composti ciascuna da cento quesiti relativi alle materie di cui al precedente comma 2, dalle quali un candidato, estratto a sorte, sceglie quella oggetto della prova d'esame.
4. Per lo svolgimento della prova preselettiva i candidati potranno essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della lettera di inizio delle convocazioni.
5. La prova preselettiva avrà una durata di due ore. Essa sarà valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da una base di 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Perché la propria prova possa essere oggetto di valutazione, ogni candidato dovrà rispondere ad almeno cinquanta quesiti. Nessun candidato potrà lasciare i locali sede della prova prima che sia trascorsa un'ora dall'inizio della prova stessa.
6. Al candidato, per la prova preselettiva, viene consegnata una busta, nonché un cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici ed una ulteriore busta, di minori dimensioni, nella quale riporre il cartoncino stesso. Alla fine della prova, il candidato inserisce, nella busta di maggiori dimensioni, la busta chiusa contenente il cartoncino con i dati anagrafici, nonché l'elaborato senza che vi siano apposti firme ovvero segni di riconoscimento. Il candidato consegna quindi la busta, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione, sul lembo, della firma del Presidente, di un membro della Commissione e del Segretario.

7. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano classificati entro il centesimo posto. Il predetto numero di 100 ammessi può essere superato per ricomprensivi i candidati risultati ex-aequo all'ultimo posto utile nella graduatoria della prova preselettiva.

8. I candidati esonerati dal superamento della prova preselettiva, ai sensi del precedente art. 1, comma 3, sono ammessi alle prove concorsuali in eccedenza rispetto a quelli ammessi alle stesse ai sensi del precedente comma 7.

9. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà affisso presso il Servizio del Personale del Consiglio Regionale. L'affissione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti.

10. Le prove scritte sono le seguenti:

a) un tema di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale ed all'ordinamento dell'Unione Europea da svolgersi nel tempo di otto ore;

b) un tema di diritto amministrativo da svolgersi nel tempo di otto ore;

c) un resoconto sommario scritto di brano tratto dai resoconti delle sedute del Consiglio regionale della Sardegna della durata di almeno trenta minuti da svolgersi nel tempo di quattro ore a partire dal termine della lettura di detto brano.

11. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova, la Commissione sorteggia, da almeno nove, tre titoli relativi alla materia oggetto della prova stessa, dai quali un candidato, estratto a sorte, sceglie quello oggetto della prova d'esame.

12. Al candidato, per ciascuna prova scritta, viene consegnata una busta munita di tagliando laterale recante il numero progressivo corrispondente allo stesso candidato nell'elenco generale dei partecipanti, nonché un cartoncino per l'indicazione dei dati anagrafici ed una ulteriore busta, di minori dimensioni, nella quale riporre il cartoncino stesso. Alla fine di ogni prova, il candidato inserisce, nella busta numerata, la busta chiusa contenente il cartoncino con i dati anagrafici, nonché l'elaborato senza che vi siano apposti firme ovvero segni di riconoscimento. Il candidato consegna quindi la busta numerata, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione sul lembo della firma del Presidente, di un membro della Commissione e del Segretario. Al termine della consegna relativa ad ogni prova, previo controllo che il loro numero corrisponda a quello dei candidati presentatisi, tutte le buste sono chiuse in uno o più plichi, che vengono firmati, sul lembo, dal Presidente, da un membro della Commissione e dal Segretario. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si procede, alla presenza del candidato, a riunire in una unica busta le

buste contrassegnate dallo stesso numero di tagliando, previa asportazione dei tagliandi stessi. La busta contenente le buste con gli elaborati è immediatamente chiusa e siglata sul lembo dal Presidente, da un membro della Commissione e dal Segretario.

13. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato, nelle prove scritte, un punteggio medio non inferiore a ventuno trentesimi, con non meno di diciotto trentesimi in ciascuna prova.

14. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad un esame orale vertente sulle seguenti materie:

- a) diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale ed all'ordinamento dell'Unione Europea;
- b) diritto amministrativo;
- c) diritto e procedura parlamentare;
- d) storia d'Italia dal 1860 ad oggi con particolare riguardo alla storia della Sardegna;
- e) elementi di lingua sarda.

15. Il colloquio sulle materie delle prove orali sarà valutato in trentesimi; conseguiranno l'idoneità i candidati che otterranno nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

16. Il punteggio complessivo sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte ed il punteggio della prova orale.

17. Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio del concorso e determinerà la posizione del candidato nella graduatoria.

18. Nella formazione della graduatoria finale si terrà conto delle riserve dei posti previste dall'art. 1 e dei titoli di preferenza a parità di punteggio."

Art. 2

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a dieci posti di Funzionario consiliare in prova nel ruolo del personale del IV livello funzionale retributivo - codice concorso 01FC03 - di cui all'articolo 4, comma 2 del proprio Decreto n. 316 del 26 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, parti prima e seconda, n. 7 del 6 marzo 2003.

2. Le domande devono essere spedite, a pena di inammissibilità, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed entro il 1° settembre 2005. Non saranno accettate domande presentate direttamente presso gli Uffici del Consiglio.

3. Resta ferma la validità delle domande di partecipazione già inviate entro i termini stabiliti dal citato decreto 316 del 26 febbraio 2003, ed è data facoltà agli interessati di integrare tali domande - in particolare per ciò che concerne il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza e precedenza - entro la data di scadenza stabilita al precedente comma 2 per la spedizione delle domande di partecipazione al Concorso.

Art. 3

1. Il proprio Decreto n. 316 del 26 febbraio 2003 rimane in vigore per tutte le parti non incompatibili con quanto stabilito nel presente Decreto.

Cagliari, 1 luglio 2005

Il Presidente
Spissu